

Ordinanza n° 99 del 18.08.2025

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI PER LO SPETTACOLO DEL 18/08/2025 “ ENRICO BRIGNANO”, ALL’ INTERNO DELL’AREA “ ARENA DEI TEMPLI “, SITA IN PAESTUM ADIACENTE AREA ARCHEOLOGICA VIA MAGNA GRAECIA.

IL SINDACO

Premesso che

- il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1, è stata posta in evidenza “la necessità di qualificare nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, ivi compresa “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
- per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume (art. 1, comma 2 della L. 125/2001);
- gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque ne faccia domanda e ne corrisponda il prezzo. Tuttavia, dovrebbero rifiutare la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi degli articoli 689 e 691 del Codice Penale:
 1. a soggetti minori di anni diciotto (L.P. 3 agosto 2010 n. 19) *
 2. a persona che appaia affetta da malattia di mente
 3. a persona che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità
 4. a persona in manifesto stato di ubriachezza
 5. a quei clienti che palesemente disturbano la quiete e l'ordine dell'esercizio.
- Con la Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, è stato introdotto l'obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00 per i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del TULPS (pubblici esercizi di somministrazione, alberghi ed esercizi ricettivi, circoli privati), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni;
- La violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici, da parte dei gestori di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €20.000 e in caso di due distinte violazioni nel corso del biennio, la sospensione della licenza/autorizzazione per un periodo da 7sette fino a 30 giorni). Per i gestori di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che proseguono l’attività di somministrazione alcolici dopo le 24 non rispettando le prescrizioni in merito ad etilometri ed esposizione delle tabelle ministeriali e prevista una sanzione pecuniaria da €300 a €1.200;

Rilevato che

- durante il periodo estivo l’Amministrazione Comunale, le Associazioni Culturali, i Comitati di Quartiere, le Pro Loco, le imprese commerciali e persone fisiche organizzano eventi e manifestazioni in tutto il territorio comunale;
- tali iniziative richiamano, presumibilmente, l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni;
- le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita di alcolici e superalcolici, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;

- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

Dato atto

- della richiesta presentata al Comune di Capaccio Paestum in data 12/08/2025 ed acquisita al protocollo con n. 31051/2028 con la quale Gianpietro MACCHIA in qualità di Legale Rappresentante dell'attività denominata WIND HUB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, ha chiesto la chiusura del tratto di strada adiacente l'area spettacoli per motivi di sicurezza e di ordine pubblico dalle ore 19:00 alle ore 24:00 di Via Magna Graecia a partire dall'intersezione semaforica ex Cirio in avanti fino all'intersezione con Via Marte per il giorno 18 Agosto in occasione dello spettacolo serale "ENRICO BRIGNANAO";

- che con Ordinanza n.96 del 18/08/2025 è stata disposta la chiusura di Via Magna Graecia loc. Paestum a partire dall'intersezione semaforica ex Cirio in avanti fino all'intersezione con Via Marte;

- della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte della WIND HUB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, Pratica n° 05841450652-18082025-1129, con la quale veniva comunicata l'Apertura di un bar all'interno dell'area spettacoli ARENA DEI TEMPLI DI PAESTUM;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere, per esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, nelle aree di ch  trattasi ,pubbliche ed aperte al pubblico;

Considerata, ancora, la necessità di prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso del consumo di alcolici;

Considerato, inoltre, necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcol nelle zone e situazioni a maggior rischio, con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni riconducibili in termini di minaccia alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile;

Ritenuto doversi provvedere con atto contingibile e urgente idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado, così da prevenire anche comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti e i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

Visti:

- l'art. 54 della legge n. 120 del 29.7.2010;
- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale " Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevate di persone, (...) può disporre (...) limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi in premessa, che a decorrere dalle ore 18:00 del giorno 18 Agosto 2025 alle ore 06:00 del giorno 19 Agosto 2025, nel Comune di Capaccio Paestum, all'interno dell'area spettacoli denominata " ARENA DEI TEMPLI DI PAESTUM " sita in Capaccio – Paestum (SA) alla Via Magna Graecia adiacente area Archeologica, in occasione dello spettacolo serale "Enrico BRIGNANO " di cui trattasi;

1. è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak e qualsiasi altro materiale all'interno

del'area spettacoli;

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti e punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €25,00 e €500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in €50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

DISPONE CHE

- La verifica dell'ottemperanza sia effettuata dai Servizi di Polizia Municipale che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 della Legge 18 aprile 2017, n.48;
- La presente ordinanza sia immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, alla Guardia di Finanza, al Comando dei Carabinieri, nonché ai Comandi Stazione dell'Arma interessati per competenza territoriale;

DISPONE ALTRESI

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

RENDE NOTO CHE

- il Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 potrà essere esercitato presso Ufficio Segreteria del Comune di Capaccio Paestum, ove sarà possibile prendere visione degli atti;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. Campania di Salerno ai sensi dell'art. 2 I della Legge 06, 12 1971, n. 1034; o, in alternative - entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capaccio Paestum.



IL SINDACO
Avv. Gaetano Paolino